C O M I T E S

COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI VARSAVIA

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento interno:

- per Regolamento si intende il presente Regolamento interno;

- per Legge si intende la legge n. 286 del 23 ottobre 2003;

- per Regolamento di Attuazione si intende il Regolamento di Attuazione della Legge 23 ottobre 2003, n. 286, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2003;

- per Comitato o COMITES, si intende il Comitato degli italiani all'estero istituito per la circoscrizione consolare di Varsavia;

- per Membro o Membri si intendono il membro o i membri del COMITES eletti;

- per Circoscrizione si intende la circoscrizione consolare di Varsavia;

- per Esecutivo si intende il Comitato Esecutivo;

- per O.d.G. si intende l'ordine del giorno, ovvero l'elenco degli argomenti che il COMITES è chiamato a decidere,

- per M.A.E. si intende il Ministero degli Affari esteri della Repubblica Italiana.

Articolo 2

(Costituzione)

In ottemperanza alla Legge e in conformità al Regolamento di Attuazione, opera in Varsavia, Polonia il Comitato per la Circoscrizione.

Articolo 3

(Principi Fondamentali)

Il COMITES, costituito secondo la legge dello Stato italiano, è una istituzione della Comunità italiana all'estero, democratica e rappresentativa, che ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano, delle norme previste dall'ordinamento locale e delle norme del diritto internazionale e comunitario. Il COMITES collabora con l'autorità consolare mediante un'azione idonea di stimolo e di informazione, nella vigilanza della sicurezza sociale, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche e professionali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze predisposte dalla Repubblica di Polonia o ivi applicabili dall'Unione Europea a favore degli immigrati nel settore culturale scolastico, del mondo del lavoro, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei cittadini italiani nella società locale, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana. Il COMITES fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e giustizia, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e di favorire la collaborazione con le associazioni democratiche degli italiani residenti in Polonia.

Articolo 4

(Eleggibilità)

Ai sensi dell'art. 5 della Legge, sono eleggibili per il Comitato i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato ed in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.

Articolo 5

(Verifica della condizione degli eletti)

1. Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle cause di incompatibilità previste, il Comitato la contesta al membro interessato attraverso comunicazione formale inviata via posta raccomandata AR all'indirizzo di cui all'art. 30 del Regolamento.

2. Il Membro ha dieci giorni di tempo per formulare per iscritto osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al n. 2 predetto, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto. Nel giorno successivo all'adozione, la deliberazione è depositata nella Segreteria del Comitato e notificata entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto attraverso comunicazione formale inviata via posta raccomandata AR all'indirizzo di cui all'art. 30 del Regolamento.

4. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale di Roma.

Articolo 6

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana, per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di ascendenza, in misura non eccedente un terzo dei componenti del Comitato eletto. L'accertamento del requisito compete all'autorità Consolare.

2. Nella prima seduta il Comitato, dopo aver provveduto all'elezione dell'Esecutivo, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio Consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro 30 giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare.

3. Ciascun Membro eletto del Comitato può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto le designazioni dalle associazioni di cui sopra e comunque non oltre la data di diramazione della convocazione dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero di cui all'art. 13 della legge 6 novembre 1989, n.368, e successive modificazioni.

5. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alle elezione dell'Esecutivo.

6. Ai membri cooptati si applica l'art. 5, comma 4 della Legge.

Articolo 7
(funzionamento e raggiungimento delle finalità)

Il COMITES provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini mediante:

- le rendite del suo eventuale patrimonio;
- i finanziamenti e i contributi annuali disposti dal M.A.E.;
- le elargizioni di enti pubblici italiani, enti pubblici polacchi ed enti privati;
- gli eventuali contributi disposti dagli enti polacchi e dai soggetti privati;
- il ricavato da attività e manifestazioni varie.

Articolo 8
(Funzioni Consultive)

1. Il COMITES esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella Circoscrizione attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al M.A.E. per il finanziamento di tali attività.

2. Di propria iniziativa il COMITES esprime pareri, proposte e raccomandazioni in tutte le materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport e tempo libero della comunità italiana residente nella Circoscrizione.

Articolo 9
(Cariche Sociali)

1. L'assemblea del COMITES elegge al proprio interno:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) i componenti dell'Esecutivo.

2. L'assemblea elegge al proprio interno i Presidenti ed i componenti delle Commissioni di Lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ai sensi dell'art. 12 della Legge. Alle Commissioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante.

Articolo 10
(Poteri e Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Comitato a maggioranza assoluta dei Membri. Se nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero dei voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. Le dimissioni del Presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei Membri del Comitato la quale indica anche il nuovo candidato da individuare tra i Membri del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Membri, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di Presidente.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del COMITES ed esercita tutti i poteri e le funzioni conferitigli dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione, dal presente Regolamento, nonché dalle delibere del Comitato.

4. Il Presidente è componente di diritto dell'Esecutivo, lo presiede e dispone tutti gli ordini di pagamento.

5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del COMITES e dell'Esecutivo, e dopo aver consultato i Membri, ne stabilisce il luogo, la data, e l'ora.

6. Il Presidente è membro di diritto di tutte le Commissioni di Lavoro e ne assicura il funzionamento. Può partecipare alle riunioni delle predette Commissioni con diritto di parola, ma non di voto.

7. Il Presidente rappresenta il COMITES alle funzioni ufficiali della comunità e partecipa a riunioni e manifestazioni inerenti alla carica, con autorità italiane e polacche. Può delegare un Membro a rappresentarlo a manifestazioni o cerimonie alle quali è stato invitato attraverso formale incarico in forma scritta il quale deve indicare la data e l'evento in cui viene delegata la funzione. Copia di tale formale incarico deve essere consegnata al Segretario e debitamente archiviata.

8. Il Presidente riferisce al COMITES sugli incontri avuti nell'espletamento della sua carica, porta a conoscenza i Membri della corrispondenza ricevuta in qualità di Presidente e ne permette la visione a coloro che ne fanno richiesta.

9. Il Presidente mantiene i rapporti con le autorità consolari e riferisce ai membri dell'Esecutivo e del COMITES gli argomenti discussi.

10. La carica di Presidente è incompatibile con quella di componente del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE).

Articolo 11
(Poteri e Funzioni del Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di specifica delega da parte del Presidente.

2. Assume la carica di Vice Presidente il membro dell'Esecutivo che ha riportato più voti ovvero, in caso di parità di voti, il Membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Se il Presidente decade o si dimette, egli ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verrà eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste.

Articolo 12
(Poteri e Funzioni del Segretario)

1. La Segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un Membro del Comitato stesso. Il Segretario del COMITES è Segretario dell'Esecutivo, anche nell'ipotesi in cui non ne faccia parte come membro eletto. Egli redige i verbali delle riunioni dei due organismi in lingua italiana e, con la firma del Presidente, li tiene a disposizioni del COMITES e ne trasmette copia al Capo dell'Ufficio Consolare. Ogni Cittadino può prendere visione dei verbali.

2. La verbalizzazione delle sedute del COMITES può essere predisposta anche su dispositivi elettronici qualora la maggioranza del Comitato esprima parere favorevole. A tal fine, la concessione del predetto parere costituirà punto all'O.d.G. di ciascuna assemblea del Comitato.

Articolo 13
(Poteri e Funzioni del Tesoriere)

1. Il Tesoriere, congiuntamente al Presidente, ha cura dei fondi e mantiene i libri contabili del COMITES, riceve le donazioni di proventi e firma i pagamenti effettuati dal Comitato. Mette i libri contabili a disposizione dei Membri, dei Revisori dei Conti, delle competenti autorità e di chiunque ne faccia richiesta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge, i bilanci del COMITES sono pubblici.

2. Il Tesoriere prepara, insieme al Presidente, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da inviare, dopo l'approvazione del COMITES, al M.A.E.

3. Il Tesoriere presenta il bilancio ad ogni assemblea prevista.

Articolo 14
(Poteri e Funzioni del Comitato Esecutivo)

1. Il COMITES elegge nel suo interno un Esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della Legge.

2. Per l'elezione dell'Esecutivo, ciascun Membro dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero dei membri dell'esecutivo da eleggere.

3. L'Esecutivo prepara l'ordine del giorno delle assemblee del COMITES ed opera secondo le sue direttive tra una assemblea e l'altra.

4. Per l'adozione delle proprie decisioni l'Esecutivo necessita della presenza di almeno due dei suoi componenti. In ogni caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale e pertanto il Presidente vota per ultimo.

5. All'Esecutivo è demandata l'attuazione delle delibere dell'Assemblea.

6. L'Esecutivo delibera con votazioni ad appello nominale e adotta tutte le decisioni a maggioranza semplice.

7. In caso di decesso, decadenza o rinuncia alla carica da parte di un componente dell'Esecutivo, il COMITES procede alla sostituzione mediante regolare elezione.

8. Ogni componente dell'Esecutivo può ricevere specifica delega dal Presidente per l'espletamento di compiti di rappresentanza nelle modalità previste dall'art. 10 num. 7 del presente Regolamento.

Articolo 15
(Poteri e Funzioni delle Commissioni di Lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge il COMITES può istituire delle Commissioni di lavoro con le relative aree di competenza.

2. Ogni Commissione è composta da un massimo di tre Membri e un Presidente, e vi possono far parte esperti esterni. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni sono eletti dal COMITES in ottemperanza all'art. 5 della Legge.

3. Ogni Commissione elabora una propria proposta di programma che, previa valutazione dell'Esecutivo, viene presentata all'assemblea del Comitato per l'approvazione.

4. Ad ogni assemblea del Comitato le Commissioni presentano un breve rapporto sulle attività svolte e quelle programmate, secondo le direttive del COMITES.

5. Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti o su richiesta del Presidente del COMITES.

Articolo 16
(Bilancio)

1. L'esercizio del COMITES ha inizio il primo di gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il COMITES, entro 45 giorni dalla fine dell'esercizio, presenta il rendiconto consuntivo certificato da tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Capo dell'Ufficio consolare e due designati dai membri del COMITES (meno il Presidente ed il Tesoriere) scelti al di fuori del COMITES.

3. Il Presidente e il Tesoriere non hanno ne' diritto di voto, ne' diritto alla parola, nella selezione dei revisori dei conti.

4. Ogni eventuale o presunta irregolarità verificata dai revisori viene portata a conoscenza dei Membri e denunciata alle autorità competenti.

5. Il COMITES si riunisce prima della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

6. I bilanci del COMITES sono pubblici, i libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal M.A.E. e dagli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

7. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

Articolo 17
(Assemblea)

1. Il COMITES si riunisce su convocazione del Presidente e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi Membri inviata via posta raccomandata AR alla sede del Comitato e contestualmente via posta elettronica all'indirizzo della segreteria del Comitato all'attenzione del Presidente o del Segretario, o ne faccia richiesta l'autorità consolare.

2. In caso di convocazione su richiesta di almeno un terzo dei componenti del COMITES, l'assemblea non può aver luogo prima di 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta.

3. Le assemblee del Comitato sono pubbliche. Alle assemblee partecipa il Capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante appositamente delegato senza diritto di voto. Alle assemblee hanno diritto di partecipare anche i membri del Consiglio generale degli italiani all'Estero (CGIE) senza diritto di voto, se risiedono in Polonia, ai quali deve essere inviata la comunicazione in forma scritta via posta raccomandata AR.

Articolo 18
(Svolgimento dell'Assemblea)

1. Per le validità delle assemblee è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

2. La partecipazione alle assemblee è obbligatoria.

3. In caso di assenza ingiustificata a tre assemblee consecutive, il Membro decade dalla carica e viene sostituito. L'assenza viene considerata giustificata se il Membro è stato trattenuto da motivi di lavoro, famiglia, salute, o condizioni al di fuori del suo controllo. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata dalle riunioni deve essere riportata nel verbale della seduta e debitamente motivata da apposita documentazione o dichiarazioni.

Articolo 19
(Convocazioni)

1. La convocazione delle assemblee del COMITES deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea nonché i punti all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. La convocazione può essere inviata a mezzo posta, fax, o posta elettronica (e-mail) agli indirizzi di cui all'art. 30 almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea all'indirizzo e nelle modalità indicate dai singoli Componenti.

Articolo 20
(Ordine del Giorno – O.d.G.)

1. Ogni lettera di convocazione deve contenere l'O.d.G. che il COMITES è chiamato a discutere e decidere.

2. L'O.d.G. deve contenere:
   - al punto 1 - lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
   - al punto 2 - concessione dell'autorizzazione alla registrazione dell'assemblea su dispositivi elettronici come disposto dall'art. 12 n. 2;
   - al punto 3 – argomenti da trattare.

3. In apertura di seduta ogni Componente ha facoltà di chiedere la modifica dell'ordine in cui verranno discussi gli argomenti all'O.d.G. che verrà eventualmente approvata a maggioranza dei Componenti partecipanti all'assemblea.

4. Tutta la documentazione relativa ai punti dell'O.d.G. deve essere inviata ai Membri, ove possibile, insieme alla convocazione. In casi eccezionali la documentazione deve essere disponibile presso la sede del COMITES almeno in apertura di assemblea.

5. Ogni Membro ha diritto di chiedere con comunicazione scritta al Presidente o al Segretario, l'inserimento di un argomento da trattare nell'O.d.G. fino a dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea successiva o, in casi eccezionali, all'inizio dell'assemblea. In questo caso l'O.d.G. deve essere inviato nuovamente ai Membri.

6. L'O.d.G. deve prevedere all'ultimo punto la discussione di questioni "Varie ed eventuali" che verranno esaminate nell'ordine di presentazione. Nel caso in cui tali argomenti non vengano trattati nel corso della seduta, essi saranno inclusi nell'O.d.G. dell'assemblea immediatamente successiva.

Articolo 21
(Verbali)

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del COMITES e dell'Esecutivo.

2. Il verbale deve contenere:
   - la data, il luogo e l'ora della riunione;
   - i nomi dei Membri presenti, i nomi degli assenti e la classificazione attribuita a tale assenza secondo l'art. 18 n. 3 del presente Regolamento;
   - un riassunto di tutti gli argomenti proposti, discussi o non discussi;
   - tutte le votazioni effettuate con i risultati e tutte le decisioni adottate.

3. I verbali, dopo l'approvazione del Comitato, vengono inviati dal Segretario alle autorità consolari e messi a disposizione dei cittadini italiani.

Articolo 22
(Interpellanze e Mozioni)

1. I Membri possono presentare delle interpellanze che devono essere dirette al Presidente del COMITES. L'interpellanza consiste nella domanda, in sede di assemblea, rivolta verbalmente, circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Esecutivo in determinati aspetti delle sue decisioni.

2. Le interpellanze vanno riportate, con le relative risposte, nel verbale dell'assemblea.

3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date, può presentare una mozione.

4. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali ed ogni Membro ha diritto ad intervenire nella discussione per non più di tre minuti. Alla fine di tutti gli interventi, il presentatore della mozione ha diritto ad una replica di tre minuti. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere tempi maggiori e maggior numero di repliche se la discussione sulla mozione lo dovesse richiedere. La votazione di una mozione deve essere effettuata nell'assemblea nella quale è stata presentata. Essa va riportata nel verbale dell'assemblea con il nome del proponente, eventuali emendamenti e il risultato della votazione.

Articolo 23
(Deliberazioni)

1. Il COMITES delibera mediante votazione di tutti i Membri presenti.

2. Ogni Membro ha diritto ad un voto. Si può esprimere il voto essere favorevole, contrario o può optarsi per l'astensione.

3. A meno che il COMITES decida una diversa procedura adottata con relativa delibera, le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni a cariche istituzionali o si deliberano azioni che riguardano le persone fisiche. In tutti gli altri casi si procede con votazione per appello nominale o per alzata di mano. In tal caso il Presidente esprime il proprio voto per ultimo.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme dell'ordinamento giuridico italiano e in ottemperanza all. art. 9 della Legge, il COMITES adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice.

5. In casi di parità prevale il voto del Presidente.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Membri in carica.
7. Il Membro deve astenersi dalla votazione nel caso in cui la stessa riguardi temi e o argomenti in cui lo stesso Membro ha, o può avere, un interesse diretto di natura patrimoniale.

Articolo 24
(Trasparenza)

Le riunioni del COMITES sono pubbliche ed ogni cittadino può assistervi secondo le norme seguenti:

- le persone ammesse non possono introdurre nella sala apparecchi di registrazione di alcun tipo senza l'autorizzazione della maggioranza dei Membri. Non possono intervenire nel dibattito, non possono esprimere la loro approvazione o disapprovazione alla discussione o voto dell'assemblea;
- in caso di comportamento inadeguato e a giudizio insindacabile del Presidente, devono lasciare la sala. In caso di rifiuto o disordine, la seduta viene sospesa e riprende dopo che le persone invitate a uscire hanno lasciato la sala.

Articolo 25
(Personale Assunto)

Il COMITES, compatibilmente con le ragioni di bilancio, può assumere personale che svolga lavoro di segreteria, non superando le due unità. La durata del rapporto di lavoro, le ore settimanali, le mansioni svolte e la retribuzione sono approvate dalla maggioranza semplice dei Membri che stabilirà anche il tipo di servizio e rapporti di tali persone con la comunità italiana della circoscrizione, come pure i rapporti con i Membri. Qualora si decidesse di assumere tali dipendenti, essi risponderanno solo all'Esecutivo.

Articolo 26

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I Membri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. Qualora l'elezione dei Membri sia, per qualsiasi motivo avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali Membri non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del Presidente del Comitato, i Membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono.

2. Oltre alle cause di decadenza già menzionate, è altresì motivo di decadenza dalla carica di Membro il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
3. Quando il numero dei Membri si riduce a meno della metà, il Comitato è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque assemblee consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni.

Articolo 27
(Emendamenti)

1. Il presente Regolamento può essere emendato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per garantire un migliore funzionamento del COMITES, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano e polacco.

2. Gli emendamenti possono essere proposti su esplicita richiesta di ogni Membro, la quale deve contenere il testo del Regolamento da modificare o da emendare, attraverso comunicazione scritta inviata via posta raccomandata AR e contestualmente via posta elettronica all'indirizzo di segreteria del Comitato.

3. La discussione sulle predette modifiche o emendamenti verrà inserita come punto all'O.d.G. della prima assemblea del Comitato fissata successivamente alla ricezione della proposta di cui al predetto numero 2.

4. Gli emendamenti vengono approvati in sede di assemblea del Comitato a maggioranza assoluta dei Membri partecipanti, nell'ipotesi di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta nelle prime due deliberazioni, alla terza deliberazione sarà sufficiente la maggioranza semplice dei voti.

Articolo 28
(Entrata in Vigore)

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte del COMITES e non hanno effetto retroattivo.

Articolo 29
(Conflittualità)

In caso di eventuali conflitti tra il presente Regolamento e la Legge, prevale la Legge.
In caso di conflitti tra il presente Regolamento e il Regolamento di Attuazione, prevale il Regolamento di Attuazione.
Il presente Regolamento è stato approvato ed è entrato in vigore il 21 maggio 2015.

Articolo 30
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate ai recapiti indicati nell'allegato numero 1 che è parte integrante del Regolamento.

Allegato:

1. Lista recapiti

Alessandro Vanzi
Presidente

Alfio Mancani
Segretario